

# SICUREZZA STRADALE

*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega  
al Governo per la revisione del Codice della strada*

An aerial view of a complex highway interchange with multiple levels of overpasses and ramps. The scene is overlaid with a blue digital network of lines and nodes, suggesting smart infrastructure or traffic management technology. The background shows a city skyline under a clear sky.

ADP

ANTONIO DE POLI



# Premessa

Il 20 novembre 2024 il Senato ha approvato in via definitiva un disegno di legge di iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Il provvedimento è diviso in due parti: la prima parte interviene su alcune disposizioni dell'attuale codice della strada, introdotto nel 1992 e già modificato più volte; la seconda parte conferisce al Governo una delega per il riordino delle norme sulla circolazione stradale e la motorizzazione.

La legge è in attesa di essere promulgata dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



# Guida in stato di ebbrezza

Oltre alle sanzioni già previste, chi viene punito per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico:

- superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 gr/litro
- superiore a 1,5 gr/litro

sarà sottoposto al divieto assoluto di assumere alcol prima di guidare oppure all'obbligo di guidare un veicolo dotato di «alcolock», un dispositivo che rileva il tasso alcolemico e blocca il veicolo in caso di valore superiore a zero.

Sulla patente di guida saranno indicati i codici:

- Limitazione dell'uso, Codice 68. Niente alcool
- Limitazione dell'uso, Codice 69. Limitazione alla guida di veicoli dotati di alcolock

L'obbligo potrà essere disposto per 2 o 3 anni, a seconda della gravità della violazione originaria.

Se in questo periodo il conducente viene trovato di nuovo positivo all'alcol test, le sanzioni successive sono aumentate di un terzo.



# Guida sotto l'effetto di stupefacenti

Attualmente viene punito chi si mette alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze vietate.

Attraverso la modifica verrà punito chiunque, a seguito dei controlli previsti, risulti aver assunto sostanze stupefacenti, anche se non si trova in stato di alterazione psico-fisica.

La Polizia stradale potrà procedere direttamente al controllo attraverso prelievo del liquido salivare del conducente.

Al conducente potrà essere vietato di proseguire il tragitto sulla base di controlli preliminari, nel caso in cui l'esito di quelli approfonditi non sia disponibile.

Il conducente dovrà sottoporsi a visita medica entro 60 giorni per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per la guida. Il Prefetto potrà in ogni caso disporre la sospensione della patente.

Se la visita medica ha esito sfavorevole, è disposta la revoca della patente, con divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi 3 anni.



# Conducenti privi di patente di guida

- Chi ha meno di 21 anni e venga trovato alla guida senza patente e sotto l'effetto di stupefacenti o rifiuti di sottoporsi ai controlli, non potrà conseguire la patente di guida fino al compimento di 24 anni;
- Negli stessi casi, a chi ha più di 21 anni sarà vietato il conseguimento della patente per un tempo da 1 a 3 anni, sia durante il procedimento penale, sia dopo la conclusione del giudizio.



# Abbandono di animali

Le pene previste per l'abbandono di animali sono aumentate di un terzo se l'abbandono avviene in strada o nelle vicinanze.

Chi abbandona animali è punito con la stessa pena prevista per l'omicidio stradale, se l'abbandono causa un incidente stradale dal quale deriva la morte di una o più persone.



# Sospensione breve della patente


Alcune violazioni, oltre a essere sanzionate con la decurtazione dei punti dalla patente di guida e il pagamento della sanzione in denaro, potranno essere punite con la sospensione breve della patente.

La sospensione potrà essere pari a:

- 7 giorni se il conducente ha almeno 10 punti residui sulla patente;
- 15 giorni, in caso di meno di 10 punti residui.

Questo meccanismo aggiuntivo scatta solo in presenza di alcune violazioni tassative, già sanzionate con la decurtazione di punti (art. 126-bis del Codice), quali ad esempio:

- mancato rispetto dei segnali di senso vietato o divieto di sorpasso;
- circolazione contromano;
- retromarcia nelle autostrade;
- mancata precedenza;
- violazione delle segnalazioni dei semafori;
- pericolosa inversione del senso di marcia;
- mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di sicurezza per i bambini;
- uso di smartphone, cellulari e altri dispositivi portatili durante la guida etc.



# Eccesso di velocità e guida distratta

Sono aumentate le sanzioni previste:

- per il superamento dei limiti di velocità (superamento del limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h);
- per l'utilizzo di smartphone, cellulari, altri dispositivi che non consentano di tenere le mani al volante e l'utilizzo di cuffie sonore (è consentito infatti l'uso di un solo auricolare, per ridurre il senso di isolamento da rumori e contesto).





# Modifiche alle norme sugli autovelox e ZTL

- Gli enti proprietari di dispositivi di controllo automatico avranno l'obbligo di effettuare verifiche periodiche di funzionamento e taratura degli apparecchi utilizzati;
- nel caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente, le sanzioni non si cumulano ma viene punita solo la violazione più grave, con aumento di un terzo della sanzione;
- nelle ZTL, in caso di violazioni plurime e senza contestazione immediata, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario;
- i controlli in uscita dalle ZTL potranno essere attivati solo in condizioni di traffico ordinarie e dovranno essere disattivati quando eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno delle aree controllate.



# Circolazione delle biciclette e dei monopattini elettrici

- Viene soppressa la definizione e la disciplina della «casa avanzata», ovvero la linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto degli altri veicoli;
- viene introdotto l'obbligo di distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri per le auto che sorpassano le biciclette, se le condizioni della strada lo consentono.
- I monopattini elettrici:
  1. dovranno essere dotati di un contrassegno adesivo non rimovibile (targa)
  2. dovranno essere coperti da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
  3. non potranno essere utilizzati fuori dai centri urbani;
  4. i conducenti, non solo minorenni, dovranno indossare il casco protettivo.



# Neopatentati ed esercitazioni di guida

- Viene estesa da 1 a 3 anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente di guida di categoria B, relativamente ai:
  1. veicoli superiori a 75 kw/t (ora 55 kw/t);
  2. veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kw per tonnellata (ora 70 kw).
- Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispetto alla normativa attuale, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.
- Viene previsto l'obbligo di esercitazioni di guida in autostrada o strada extraurbana e in condizioni di guida notturna.



# Scuola di Formazione Politica

ANTONIO DE POLI



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210

E-mail: [antonio.depoli@senato.it](mailto:antonio.depoli@senato.it)

Segreteria Padova: Casella postale, 1 35010

Limena (PD) - Uff.: +39 3917553872

Sito: [www.antoniodepoli.it](http://www.antoniodepoli.it)

E-mail: [depoli.antonio@gmail.com](mailto:depoli.antonio@gmail.com)



@antoniodepoli